

**PROVVEDIMENTO N. 2465 DEL 9 OTTOBRE 2006**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 2 DEL 9 MAGGIO 2006, DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DELL'ISVAP.**

**L'ISVAP**

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo**

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTI l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili, nonché i principi di cui ai Capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006, con la quale è stato adottato il regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, recante attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP;

RITENUTA la necessità di modificare ed integrare la parte generale e la Tabella allegata di tale regolamento alla luce di nuove esigenze di carattere organizzativo

VISTA la delibera assunta dal Consiglio in data 28 settembre 2006, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, recante attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP

**ADOTTA**

le seguenti modifiche ed integrazioni:

**Art. 1**

**(Modifiche alla parte generale del regolamento)**

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

*" La data di ricevimento è quella del timbro di arrivo presso l'Autorità".*

2. Al primo periodo dell'art. 3 comma 3, le parole *"viene data"* sono sostituite da *"il responsabile del procedimento ne dà"*.

3. Al primo periodo dell'art. 3 comma 3, dopo le parole *"con tempestività"* è aggiunto *"e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa"*.

4. All'ultimo periodo dell'art. 4 comma 2, dopo le parole *"atto propulsivo stesso"* è aggiunto il seguente periodo:

*" La data di ricevimento è quella del timbro di arrivo presso l'Autorità".*

5. Al primo periodo dell'art. 6 comma 1, dopo le parole *"il responsabile del procedimento dà comunicazione"* è aggiunto *"con tempestività e comunque non oltre 20 giorni dalla data di cui agli artt. 3 comma 1 e 4"*.

6. All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

*"4. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o dell'art. 3 comma 3, il termine dell'avvio del procedimento decorre dalla data di cui agli artt. 3 comma 1 e 4".*

## Art. 2

### (Modifiche alla Tabella allegata al Regolamento)

1. Alla sezione I della Tabella allegata al Regolamento (Procedimenti di vigilanza ad iniziativa di parte), lettera A (Vigilanza sulle imprese) - Procedimenti, sono inseriti i seguenti procedimenti:

N.	PROCEDIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
46	Approvazione della fusione tra gestioni separate o tra fondi interni	Art. 33, Circolare ISVAP n. 551/05	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
47	Affidamento in <i>outsourcing</i> dell'attività di revisione interna	Art. 12. 2. 1, Circolare ISVAP n. 577/05	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

2. Alla Sezione I della Tabella allegata al Regolamento (Procedimenti di vigilanza ad iniziativa di parte), lettera B (Vigilanza sugli intermediari assicurativi e riassicurativi e sui periti assicurativi) sono inserite le seguenti modifiche:

"- al punto n. 1 (Iscrizione e reiscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) il termine del procedimento di 180 giorni, è sostituito da quello di *"90 giorni"*.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

- al punto n. 5 (Iscrizione e reiscrizione nel ruolo dei periti assicurativi), il termine del procedimento di 180 giorni, è sostituito da quello di "90 giorni".

Art. 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP nonchè reso disponibile sul sito Internet dell'Autorità, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente

(*Giancarlo Giannini*)